

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 18.30, presso la sede sociale in San Giuliano Terme, Loc. Ghezzano La Fontina, in via G. Carducci n. 13, si è riunita, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione SCUOLA DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE POLITICA LORENZO RAVAGNI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto;
- Vari ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Sig. Attilio Zifaro, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Luisa Zifaro.

oooo

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti sette soci su un totale di sette degli attuali associati dell'Associazione;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017). Specificando, in particolare, come per espressa previsione dell'art. 101 c. 2 del richiamato Decreto, "*Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto*" entro la data del 31 marzo 2021; prevedendo altresì per gli enti che si adeguano entro questa data, la possibilità di "... *modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria*".

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: "SCUOLA DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE POLITICA LORENZO RAVAGNI - Organizzazione di Volontariato". Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in

altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "SCUOLA DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE POLITICA LORENZO RAVAGNI - Organizzazione di Volontariato" anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

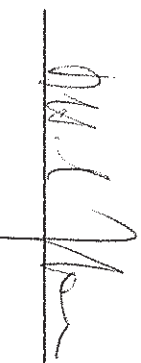
L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Alle ore 19.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2, l'Assemblea approva il nuovo Statuto, in allegato alla presente delibera.

L'Assemblea approva ad unanimità.

COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0012765/2022 del 03/02/2022	

STATUTO

SCUOLA DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE POLITICA LORENZO RAVAGNI ODV

ART. 1 (Denominazione, carattere, durata e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Scuola di formazione e riflessione politica Lorenzo Ravagni OdV" (da ora in avanti denominata "associazione"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale, con durata illimitata.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione, costituita nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è soggetta a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso una volta che questo sarà stato istituito.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pisa.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)



Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 del Codice del Terzo Settore, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ed individua i seguenti punti di interesse generale come preminenti:



lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nel perseguire tali finalità, l'Associazione intende svolgere, in favore di tutta la collettività, le seguenti attività:

1. corsi di formazione politica, giuridica ed economica, in forma di seminari, convegni o master, anche seriali;
2. pubblicazione di lavori di ricerca e di divulgazione su tematiche politiche, economiche e giuridiche;
3. organizzazione di un simposio annuale o semestrale, per la promozione dell'attività sociale.

L'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto



od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale, come, in particolare, interventi di restauro, manutenzione e riuso di beni immobili nei quali esercitare la propria attività. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'organizzazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Pisa.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, partecipando con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 32 Codice del Terzo Settore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero, ma vincola gli aderenti alla completa accettazione degli scopi fissati dal presente statuto e alle delibere rese dai suoi organi rappresentativi, a seconda delle competenze statutarie.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- esaminare i libri sociali;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - svolgere qualsiasi altra attività, nel rispetto delle norme statutarie, volta al perseguimento delle finalità associative;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e



alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni costituiscono il diritto di sciogliersi liberamente dal vincolo associativo e comportano la cessazione della qualifica ovvero della carica ricoperta.

Si decade dalla qualifica di associato per omesso pagamento della quota associativa; per indegnità; quando l'associato contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, per cui l'associato può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea degli associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente



- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 30 del Codice del Terzo settore, che svolgerà anche le funzioni dell'organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

- il Comitato di Garanti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea garantisce la partecipazione e l'uguaglianza dei soci. E' l'organo sovrano.

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.

E' convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale o rendiconto consuntivo, a norma dell'art. 13 co. 2 Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre (3) e sette (7), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

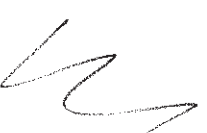
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,



- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione — nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.



Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro al fine della revisione legale dei conti.

ART. 18 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti vigila sulla corretta realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea ogni cinque (5) anni tra persone di chiara fama non facenti parte dell'Associazione.

Si esprime sulla programmazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e può suggerire attività in tutti i campi di competenza dell'organizzazione.

ART. 19 (Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora ne sia ritenuto opportuno, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata per scritto all'organo competente.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle secondarie

e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la propria vita ed anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 25 (Bilancio sociale ed informativa sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare il bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Nei casi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati



nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 26 (Convenzioni con enti e Amministrazioni pubbliche)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale volontario e personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati e dei prestatori d'opera volontari)

Gli associati e il personale volontario che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

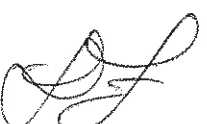
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato provvede ad assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità affini a



quelle perseguite dall'organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Norma transitoria)

Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

La locuzione/dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

La locuzione/dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 33 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



oo oo

Approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione
San Giuliano Terme, 31.03.2021

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Me. J. Posa", written over a horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Posa", written over a horizontal line.

COMUNE DI PISA Comune di Pisa	E
Protocollo N.0012765/2022 del 03/02/2022	